

Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico

Art. 1 - Natura giuridica del CTS

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera d) dello schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici DPR 15 marzo 2010 n. 87 ed ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene costituito il Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Da Vinci – De Giorgio" di Lanciano.

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è organo di consulenza tecnica dell'istituto.

Art. 2 - Finalità del CTS

L'istituzione del Comitato tecnico Scientifico (C.T.S.) è finalizzata ad ottimizzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi dell'istituto e le esigenze professionali del territorio, espresse dal mondo del lavoro e della ricerca.

Il C.T.S. ha funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e per l'utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità.

Art. 3 - Nomina, composizione e durata del CTS

Il C.T.S. è composto, in modo paritetico, da un Docente referente per ciascun indirizzo presente nella scuola e da Esperti provenienti dal mondo del lavoro, delle professioni, dell'università e della ricerca scientifica, oltre che dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che ne è membro di diritto e lo presiede.

I componenti del C.T.S. , nominati dal Dirigente Scolastico, restano in carica per tre anni, salvo recesso e/o provvedimento di revoca. Il Dirigente Scolastico, su mandato del Consiglio di Istituto, individua i componenti esterni.

Il Consiglio di Istituto, udita la relazione del Dirigente Scolastico, ratifica la composizione del C.T.S.

Data l'articolazione della scuola, il C.T.S. potrà avere una composizione variabile e il Dirigente Scolastico può decidere, secondo i punti all'ordine del giorno, di convocare, rispettando il rapporto paritetico, tutte o parti delle componenti e di convocare anche altre figure esterne per affrontare particolari tematiche.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un docente.

Art. 5 - Funzioni e compiti del C.T.S.

Il C.T.S. ha le seguenti funzioni:

1. consulenza nei processi decisionali finalizzati all'elaborazione del P.O.F. con particolare riferimento alle aree di indirizzo e alla progettazione degli spazi di autonomia e flessibilità.
2. raccordo tra gli obiettivi formativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo delle imprese, della ricerca e dell'università.

3. sostegno alle attività di orientamento, di alternanza scuola lavoro, di stage aziendali per studenti e docenti.
4. supporto al trasferimento dei piani di innovazione tecnica e scientifica nella pratica didattica.

Art. 6 - Adunanze del C.T.S.

Il C.T.S. viene convocato dal Dirigente Scolastico almeno due volte all'anno, di norma almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Per ogni adunanza verrà redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, il cui contenuto verrà reso pubblico.

Art. 7 Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio di Istituto , sentito il Collegio dei Docenti, ed assunto dal Comitato Tecnico Scientifico.

Eventuali variazioni al Regolamento verranno proposte dal C.T.S. e deliberate dal Consiglio di Istituto.